CAMERA DEI DEPUTATI N. 2932

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato AMODIO

Presentata il 16 dicembre 1970

Modifica all'articolo 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431, concernente l'adozione speciale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431, recante norme transitorie per l'adozione speciale, stabilisce che in tutti i casi previsti dal predetto articolo, se gli adottandi sono figli legittimi o riconosciuti ed esistono i genitori, è necessario l'assenso di essi.

L'obbligatorietà di tale assenso, senza alcuna possibilità di deroga da parte del tribunale per i minorenni, ha dato luogo e dà luogo a situazioni gravissime, poiché i genitori, che pur si erano spogliati della patria potestà e dei legami affettivi, consentendo all'adozione ordinaria o all'affiliazione del minore, per dare il proprio assenso all'adozione speciale chiedono contropartite di carattere economico, determinando spesso un vero ed inqualificabile mercato e cagionando, nella maggior parte dei casi, gravi danni al minore.

Tali pregiudizievoli situazioni, che sono state denunziate anche da vari tribunali per i minorenni (in particolare dai tribunali di Milano, Napoli e Firenze), richiedono un temperamento, consentendo al tribunale per i minorenni di prescindere dall'assenso dei genitori, qualora accerti che esso sia stato negato per motivi illeciti o, comunque, infondati.

Trattasi di questione che riveste particolare importanza e che sostanzialmente frustra le finalità della legge, onde si ha fiducia che la presente proposta possa ottenere il vostro suffragio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sono aggiunte le seguenti parole:

« Il tribunale per i minorenni può, tuttavia, far luogo all'adozione speciale, qualora accerti che il negato assenso dei genitori sia stato determinato da motivi illeciti o, comunque, infondati ».